



SERVIZIO  
SVILUPPO ECONOMICO  
E POLITICHE SOCIALI

# Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - 2013

Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 - del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.6.1999, della delibera della Giunta Regionale 265 del 6.4. 2009

Il Comune di Pistoia rende noto che, a partire dal giorno 24.05.2013 fino al giorno 17.06.2013 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.  
Il presente Bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2013, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

**Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO**  
A pena di esclusione dal bando, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:  
1. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.  
I cittadini di stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.

I cittadini di altro Stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia (art. 5 della legge 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286). Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 c. 13 Decreto Legge 112/2008 convertito nella Legge 133/2008.

2. essere residente nel Comune di Pistoia ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo.  
3. essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Pistoia, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro. Il contratto di locazione dovrà essere intestato al richiedente o a un componente del proprio nucleo familiare. Saranno esclusi i contratti di locazione stipulati tra ascendenti e discendenti fino al II° grado;

4. non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica inclusi gli alloggi utilizzati per l'emergenza abitativa;

5. non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;

6. non essere titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (lett. c, tabella "A" LRT 96/96) situato nell'ambito territoriale del Comune di Pistoia o nei comuni limitrofi; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sganci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq, per 1 persona, non inferiore a 45 mq, per 2 persone, non inferiore a 55 mq, per 3 persone, non inferiore a 65 mq, per 4 persone, non inferiore a 75 mq, per 5 persone, non inferiore a 95 mq, per 6 persone ed oltre;

7. non essere titolari assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare (lett. c, tabella "A" LRT 96/96) determinato assumendo come vari catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'istimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Pistoia.

Numero componenti nucleo	Vani catastali	Rendita catastale alloggio
1	3	207,39
2	4	276,52
3	4,5	311,08
4	5	345,65
5	6	414,78
6 ed oltre	7	483,91

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.  
Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi si fin della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà.  
Per calcolare ad esempio l'alloggio catastale di un alloggio adeguato, posto fuori dall'ambito territoriale, ad un nucleo di 1 persona occorre effettuare la seguente operazione:  
NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 1 PERSONA, VANI CATASTALI 3; € 69,13 X 3 = € 207,39.  
IL COEFFICIENTE DI € 69,13 È PARI ALLA MEDIA DEL VALORE DELLE CLASSI CATASTALI DI CATEGORIA A/3 DEL COMUNE DI PISTOIA.

Per i nuclei composti da più persone si effettua la stessa operazione prendendo a riferimento i vari catastali idonei per il nucleo.  
8. non essere titolari, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti dalla delibera GR 1088/2011 inerenti la prevenzione dell'esclusività degli sfratti per morosità

9. avere una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito ai redditi dell'anno 2012, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 23.111,05.

10. avere un valore ISEE del nucleo familiare di importo non inferiore al canone di locazione pagato o comunque non incongruo rispetto all'affitto per il quale si richiede il contributo, salvo le deroghe di cui all'articolo 2;

11. avere la certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:  
FASCIA "A";  
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 (pari a € 12.881,18);  
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;  
FASCIA "B";  
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 e l'importo di € 28.111,05

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;  
Valore ISEE non superiore a € 15.320,00 (Limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, stabilito con Deliberazione Giunta regionale n. 669 del 01.08.2011).

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI DELLE PENSIONI importo di una pensione sociale € 4.738,63 importo di due pensioni minime INPS € 12.881,18 limite di reddito per l'accesso agli alloggi di ERP € 15.320,00

I requisiti di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo debbono presentarsi al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva e al momento dell'erogazione dei contributi, pena la decadenza dal beneficio dell'erogazione.

## Art. 2 - DOCUMENTAZIONE

La domanda, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dai documenti di seguito indicati:

1. attestazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), rilasciata dall'INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o da altro soggetto autorizzato, in corso di validità, ovvero con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e con indicazione dei redditi dell'anno 2012.

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico E facoltà del Comune di Pistoia, così come previsto da DPCM 24/2011 richiedere l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE qualora, pur essendo formalmente non scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell'ultima dichiarazione fiscale;

2. attestato di regolarità di soggiorno (solo per i soli cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea);

3. carta di soggiorno o permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno e certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (solo per i cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea);

4. copia del contratto di locazione;

5. documentazione (Copia attestati di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione effettuati con il modello FF23) attestante la registrazione per l'anno 2012 del contratto (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 c. 2 DLGS 14 marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca);

6. copia di sentenza di separazione omologata (solo per coloro che risultano anagraficamente coniugati);

7. copia dell'eventuale certificazione dei riconoscimenti ai sensi della L. 104/92, per i casi di familiari portatori di handicap;

8. copia dell'eventuale certificazione dei riconoscimenti di invalidità, per i casi di familiari affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;

9. copia dell'ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione e del documento di eventuale comunicazione attestante l'aggiornamento del canone secondo l'indice ISTAT;

10. dichiarazione del proprietario che attesta che nella ricevuta di pagamento della locazione non sono comprese le spese condominiali e di utenze;

11. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.  
In deroga al requisito di cui al punto 10 dell'art. 1, i soggetti che dichiarano "ISE zero" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione se usufruiscono di un contributo economico da parte dei Servizi Sociali del Comune di Pistoia. Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da Altri Enti, Associazioni o da terzi, i soggetti che dichiarano ISE 0 dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico.

## Art. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando e di quelli considerati a suo carico in altri IRPEF. I coniugi hanno sempre parte del lo stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

**Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 17.06.2013.

**Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**  
I moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo [www.comune.pistoia.it](http://www.comune.pistoia.it), nonché ritirati presso: Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Duomo (da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18), sabato dalle ore 9 alle 13); Servizio Politiche Sociali - Ufficio casa, piazza San Lorenzo 3 (martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12,30, lunedì e giovedì dalle ore 15 alle 17).

10. avere un valore ISEE del nucleo familiare di importo non inferiore al canone di locazione pagato o comunque non incongruo rispetto all'affitto per il quale si richiede il contributo, salvo le deroghe di cui all'articolo 2;

firmata dall'interessato e redatta unicamente sui modelli appositamente predisposti dal Comune di Pistoia alle previsioni all'art. 2. Non saranno ammesse domande con l'annullazione del punteggiato provvisorio. Ai fini dell'ammissibilità, le domande dovranno essere corredate dalla necessaria ed idonea documentazione prevista all'art. 2 del presente bando.

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03).  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la scadenza prevista con le seguenti modalità:

• consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale - Comune di Pistoia piazza Duomo 11 nei seguenti giorni: da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 13 oppure

• spedita tramite raccomandata A/R entro la data di scadenza del presente bando (farà fede il timbro data ed ora dell'Ufficio postale accettante). In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di cui che richiede il contributo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Pistoia, piazza Duomo 1, e sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Contiene domanda di partecipazione a bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2013".

## Art. 6 - FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del presente Bando e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi di ciascuna domanda.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e della documentazione prevista all'art. 2.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante. Sono motivi non sanabili di esclusione:

a) La presentazione di domanda non firmata;  
b) La presentazione di domanda priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

c) La presentazione di domanda oltre i termini di scadenza del bando.  
La graduatoria sarà elaborata secondo quanto disposto dalla Delibera G.R. T. n. 265/2009 e sulla base dei punteggi di cui all'art. 6, sarà articolata in due fasce nel modo che segue:

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2013 (pari a € 12.881,18);

- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;  
FASCIA "B";

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2012 e l'importo di € 28.111,05;

- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;  
Valore ISEE non superiore a € 15.320,00 (Limite per l'accesso all'ERP determinato con Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 669 del 01.08.2011).

La graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

La Graduatoria provvisoria potrà essere consultata anche tramite il sito internet del Comune di Pistoia, presso l'Assessorato Sviluppo Economico e Politiche Sociali, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Centro Intercomunale del Comune di Pistoia.

È possibile presentare ricorso e/o integrazione avverso la graduatoria provvisoria nei 10 giorni successivi alla pubblicazione. Il ricorso e/o l'integrazione dovrà essere indirizzato a: Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali del Comune di Pistoia, piazza San Lorenzo 3, Pistoia.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e trasmessa entro il 15 settembre 2012 alla Regione Toscana.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, secondo il seguente ordine di priorità: FASCIA A; FASCIA B.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio nell'ambito della stessa fascia verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria definitiva potrà essere consultata anche tramite il sito internet del Comune di Pistoia, presso il Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Centro Intercomunale del Comune di Pistoia.

La graduatoria ha validità per l'anno 2013.  
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Pistoia non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva e circa l'eventuale necessità di presentare integrazioni; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso il Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali, piazza San Lorenzo 3, Pistoia.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa locale e tramite il sito internet del Comune di Pistoia.

**Art. 7 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**  
I punteggi richiesti non saranno assegnati se non verranno prodotti i relativi documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità della richiesta.

Nell'ambito di ciascuna delle Fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi:  
1. Valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione sociale (Punti 2);  
2. Valore ISEE del nucleo familiare non superiore al

l'importo annuo di una pensione minima INPS (Punti 1);

3. Incidenza del canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato, come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, sul valore ISE uguale risultante dalla certificazione presentata:  
Fascia A (per valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS):

- dal 14% al 20%	Punti 1
- dal 21% al 30%	Punti 2
- dal 31% al 40%	Punti 4
- oltre il 40%	Punti 5

Fascia B (per valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS):

- dal 24% al 30%	Punti 1
- dal 31% al 40%	Punti 2
- oltre il 40%	Punti 4

(Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali)

4. conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone (Punti 1)  
5. genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico (Punti 1)  
6. presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3 (Punti 1).

In caso di parità di punteggio tra le domande si procederà mediante sorteggio.

## Art. 8 - ENTITÀ E DURATA DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria e con il seguente ordine di priorità:  
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A.  
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

Di norma il contributo massimo è così calcolato:  
a) per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;

b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2012 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

**Art. 9 - CASI PARTICOLARI**  
In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi entro 20 giorni dal decesso ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giudiziale di eredi, oltre alle ricevute fino alla data di decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte a carico del nucleo familiare del richiedente; l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie viene per l'assegnazione di alloggi di ERP (ivi inclusi gli alloggi utilizzati per emergenza abitativa) non pregiudicata in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi utilizzati per l'emergenza abitativa) è causata di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Nessun contributo verrà erogato a chi rifiuta l'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi utilizzati per l'emergenza abitativa).

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'articolo 11 della L.431/98, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

**Art. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO**  
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria. Il contributo è erogato sulla base dell'effettivo ammontare del canone di locazione pagato e successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone stesso e dei requisiti previsti.

Gli aventi diritto dovranno presentare a partire dal 31/01/2014 e non oltre il termine perentorio del 31/01/2014 la seguente documentazione:  
- copia della ricevuta di pagamento del canone di locazione in regola con il pagamento dell'imposta di bollo riferite all'anno 2013, salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in altro Comune;

- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del

l'imposta annuale di registrazione per l'anno 2012 (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato) alla data di pubblicazione del bando apposta dichiarazione del padrone di casa attestante l'opzione di cedere la secca;

- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Si ricorda che l'art. 12 del D.L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a € 1.000,00. Nel caso che l'instatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, è necessario comunicare al Servizio Casa anche il codice fiscale dell'instatario del conto.

Le ricevute di pagamento del canone di locazione dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono anche come ricevute le copie di bonifici bancari purché timbrate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra.

La documentazione suddetta dovrà essere consegnata presso il Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali - Servizio Casa - Piazza San Lorenzo, 3 - Pistoia.

Nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12,30; martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2014, il contributo non potrà essere erogato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Pistoia non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati relativi alla necessità di presentare le ricevute per il contributo affitti dal 8 gennaio al 31 gennaio 2014. La graduatoria definitiva contenente i nominativi di coloro che avendo diritto al contributo dovranno consegnare, pena la decadenza dal contributo affitti, le ricevute di pagamento del canone di affitto verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sarà disponibile presso l'Assessorato Politiche Sociali, piazza San Lorenzo 3, Pistoia.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune.

In sede di presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione, potrà essere esercitata l'opzione relativa alle modalità di pagamento del contributo (mediante manda o con accreditamento su conto corrente). In questo ultimo caso dovrà essere comunicato il codice IBAN.

**Art. 11 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI**  
I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, così come previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione del requisito previsto all'art. 1 p. 1. del presente bando, delle eventuali variazioni intervenute all'interno del proprio nucleo familiare rispetto a quanto certificato nell'attestazione ISE/ISEE allegata alla domanda, e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% o/è affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) o licenziamento nei sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando dovrà essere presentata idonea documentazione.

Nel caso di valore ISE inferiore al canone pagato, dovrà essere allegata la certificazione attestante gli aiuti economici ricevuti da enti o associazioni, diversi dal Comune di Pistoia, oppure la dichiarazione sostitutiva del soggetto che presta l'aiuto economico.

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Qualora dal controllo emerge che il contenuto delle autocertificazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000).

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 (l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità e i termini richiesti, all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

**Art. 12 - NORMA FINALE**  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, al D.Lgs. 109/98 nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, alla Deliberazione di Giunta Regionale 71/2006 e a r.

relativi decreti di attuazione, nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali del Comune di Pistoia; dott.ssa Marta Tempestini.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n° 196): i dati personali i richiedenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.